

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

STRUMENTI DI LAVORO

**RAVVEDIMENTO IMPOSTE E
PAGAMENTI**

F

N

C

Al fine di poter individuare il termine di versamento delle imposte è necessario far riferimento all'articolo 17, D.P.R. n. 435/2001, in virtù del quale:

- ↳ Le **persone fisiche** devono effettuare i versamenti a saldo dell'Irpef e dell'eventuale Irap entro il giorno 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi dichiarati;
- ↳ Le **società di persone** (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato) devono effettuare i versamenti negli stessi termini previsti per le persone fisiche;
- ↳ I soggetti Ires devono individuare i termini di versamento delle imposte in considerazione:
 - ✓ della data di chiusura del periodo d'imposta;
 - ✓ della data prevista per l'approvazione del bilancio

Pertanto:


- **Nel caso di approvazione del bilancio entro i termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio):** le imposte devono essere versate entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- **Nel caso di approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio in base a specifiche disposizioni di legge:** il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone e soggetti Ires) possono effettuare il versamento del saldo e della prima rata di acconto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza prevista, con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore

Il DPCM del 9 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2015, ha disposto la proroga dei versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico e Irap al **6 luglio 2015**.

CONTRIBUENTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 6 LUGLIO
<p>Persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (imprenditori individuali e lavoratori autonomi)</p>
<p>Contribuenti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore, compresi quelli che hanno adottato il regime dei minimi nonché quello forfettario</p>
<p>Contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaboratori di imprese familiari, - soci di società di persone, - soci di associazioni professionali, - soci di società di capitali trasparenti.
<p>Società che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, se il termine ordinario per il versamento è il 16 giugno 2015.</p> <p>ATTENZIONE Le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno, beneficiando del maggior termine di 180 giorni, devono comunque versare le imposte entro il 16 del mese successivo (ovvero il 16 luglio) e non possono quindi beneficiare di alcuna proroga</p>
<p>Soci di Srl non trasparenti soggette a studi di settore, se iscritti alla gestione IVS, con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali (vedi Risoluzione n.173/E del 16 luglio 2007).</p> <p>Con riferimento ai versamenti Irap e addizionali, invece, non è possibile beneficiare di alcuna proroga.</p>



CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO BENEFICIARE DELLA PROROGA
<p>Contribuenti che sono estranei agli studi di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti non titolari di Partita Iva; - soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore e quindi sono soggetti a parametri; - soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d'impresa/lavoro autonomo, come, ad esempio, gli imprenditori agricoli; - soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.
<p>Soggetti che, avendo ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli.</p>
<p>Soci di Srl non trasparenti soggette a studi di settore, iscritti alla Gestione IVS, limitatamente ai versamenti Irpef e addizionali (beneficiano invece della proroga con riferimento ai contributi previdenziali)</p>

LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	
?	<p>Un contribuente ha chiuso la sua partita Iva nel corso del 2014. Nel modello Unico15 risulta quindi escluso dagli studi di settore, essendo l'ultimo anno di svolgimento dell'attività.</p> <p>L'esclusione preclude la possibilità di beneficiare della proroga? Il fatto che oggi il contribuente non sia soggetto a studi di settore può incidere?</p>
<p>Il contribuente può beneficiare della proroga, anche se è escluso dall'applicazione degli studi di settore.</p>	

SOCIETÀ DI CAPITALI: IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	
Casistica	Quando devo versare le imposte? (Senza maggiorazione)
La società ha approvato il bilancio al 31.12.2014 in data 30.04.2015	16.06.2015
La società avrebbe dovuto approvare il bilancio al 31.12.2014 in data 30.04.2015. Lo ha approvato in seconda convocazione il 10.05.2015	16.06.2015
La società avrebbe dovuto approvare il bilancio al 31.12.2014 in data 30.04.2015. Al 30.09.2015 il bilancio non è ancora stato approvato.	16.06.2015

In virtù delle specifiche previsioni statutarie ed in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio deve essere approvato entro il 29.06.2015 ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c. La società approva il bilancio il 25.06.2015	16.07.2015
In virtù delle specifiche previsioni statutarie ed in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio deve essere approvato entro il 29.06.2015 ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c. La società approva il bilancio il 15.07.2015	16.07.2015
In virtù delle specifiche previsioni statutarie ed in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio deve essere approvato entro il 29.06.2015 ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c. Alla data del 30.09.2015 il bilancio non è ancora stato approvato	16.07.2015

Il saldo Irpef e Ires	Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00 , non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte.
	<p>RICORDA</p> <p>L'articolo 51-bis D.L. n.69/2013 (c.d. "Decreto del Fare") ha introdotto la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta.</p> <p>Possono quindi presentare il modello 730 (sia ordinario che precompilato) i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno percepito nel 2014 redditi da lavoro dipendente, da pensione, o redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente richiamati nella norma; - e, nel 2015, non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. <p>Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmettere il modello F24 all'Agenzia delle entrate - oppure, consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima del termine previsto per il pagamento, il modello F24 compilato. <p><u>Occorre pertanto ricordare che, in questi casi, la scadenza prevista per l'intermediario è quella del 6 giugno.</u></p> <p>Il versamento potrà comunque essere effettuato anche nei 30 giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40%.</p>
Acconto Irpef	Al fine del corretto calcolo dell'acconto occorre prestare attenzione ad alcuni casi particolari in cui si rende necessaria la rideterminazione dello stesso, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - I soggetti non residenti devono calcolare l'acconto Irpef per l'anno 2015 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. "Non residenti Schumacker" (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161);

- In presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
- In presenza di redditi dei terreni, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, l'ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%.
- In presenza di redditi dei fabbricati, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all' agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati.
- In presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante)

Nei casi descritti si deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell'importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti.

L'acconto da versare è pari al 100% dell'importo esposto nel rigo RN34 (o del diverso importo calcolato a seguito della rideterminazione indicato nel rigo RN61).

È possibile calcolare l'acconto anche con il metodo previsionale, ricordando tuttavia che in dichiarazione va comunque esposto quello calcolato con il metodo storico.

Nel caso in cui le previsioni risultassero errate è applicabile la sanzione per omesso versamento.

L'importo non supera euro 51,65	Non è dovuto l'acconto
L'importo è compreso tra euro 51,65 e euro 257,52	Acconto da versare in un'unica soluzione entro il 30.11.2015
L'importo supera euro 257,52	Acconto da versare in due rate: <ul style="list-style-type: none"> - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%; - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2015.

Acconto Ires

L'acconto Ires è pari al 100% dell'Ires dovuta per l'anno 2014 esposta nei seguenti righi:

- RN17 del modello Unico SC

	<p>- RN28 del modello UnicoENC.</p> <p>Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli scomutate per il periodo d'imposta precedente (art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996).</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>L'importo non supera euro 20,66</td> <td>Non è dovuto l'acconto</td> </tr> <tr> <td>L'importo della prima rata non supera euro 103</td> <td>Acconto da versare in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.</td> </tr> <tr> <td>L'importo della prima rata supera euro 103</td> <td> <p>Acconto da versare in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo; - la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. </td> </tr> </table>	L'importo non supera euro 20,66	Non è dovuto l'acconto	L'importo della prima rata non supera euro 103	Acconto da versare in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.	L'importo della prima rata supera euro 103	<p>Acconto da versare in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo; - la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
	L'importo non supera euro 20,66	Non è dovuto l'acconto					
	L'importo della prima rata non supera euro 103	Acconto da versare in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.					
L'importo della prima rata supera euro 103	<p>Acconto da versare in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo; - la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 						
<p>La società Alfa SRL ha optato, da quest'anno, per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 Tuir.</p> <p>Alfa dovrà comunque versare gli acconti?</p> <p>Si, la società dovrà versare gli acconti. Potrà scegliere se ricorrere al metodo storico o al previsionale, ma, in quest'ultimo caso, il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell'imposta che sarebbe dovuta in assenza di opzione.</p> <p>L'acconto Ires versato dalla partecipata potrà poi essere scomputato pro-quota da ciascun socio in relazione all'Irpef dovuta sui redditi imputati per trasparenza.</p>							
Il saldo Irap	<p>L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli né a rimborso.</p> <p>Con le leggi regionali l'importo appena richiamato può essere adeguato.</p>						
Acconto Irap	<p>Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.</p>						
Cedolare secca	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2015 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, "Totale imposta cedolare secca" del modello UnicoPF 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se questo importo non supera euro 52, non è dovuto acconto; - Se l'importo supera euro 52, è dovuto acconto nella misura del 95 per cento del suo ammontare. <p>L'acconto così determinato deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; 						

	<ul style="list-style-type: none"> - in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: <ul style="list-style-type: none"> - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2015. <p>Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare in dichiarazione (nel rigo RB12) devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare.</p> <p>Anche con riferimento alla cedolare secca è possibile accedere alla rateazione degli importi dovuti.</p>				
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">?</td> <td>Ho stipulato un contratto di locazione ad ottobre 2014. Il contratto prevede un canone annuale di 2.400 euro, suddiviso in dodici mensilità da 200 euro ognuna. Abbiamo deciso di optare per la cedolare secca. Il saldo sarà versato applicando l'aliquota del 21% ai canoni percepiti nell'anno (200 x 3). L'acconto dovrà essere calcolato sulla base del canone annuale così come riportato nel contratto di locazione?</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">N O</td> <td>Con riferimento al caso proposto va precisato che è in ogni caso possibile optare per il metodo storico, per cui l'acconto andrebbe versato sulla base di quello che è stato il saldo dovuto. Nulla vieta ovviamente al contribuente di optare per la determinazione dell'imposta da versare con il metodo previsionale. In tal caso l'imposta sarebbe determinata sulla base dei canoni riportati in contratto per l'annualità 2014. Tale scelta, lasciata alla discrezione del contribuente, è volta unicamente ad "anticipare" parte del complessivo esborso da sostenere in occasione del versamento del saldo dell'anno successivo.</td> </tr> </table>	?	Ho stipulato un contratto di locazione ad ottobre 2014. Il contratto prevede un canone annuale di 2.400 euro, suddiviso in dodici mensilità da 200 euro ognuna. Abbiamo deciso di optare per la cedolare secca. Il saldo sarà versato applicando l'aliquota del 21% ai canoni percepiti nell'anno (200 x 3). L'acconto dovrà essere calcolato sulla base del canone annuale così come riportato nel contratto di locazione?	N O	Con riferimento al caso proposto va precisato che è in ogni caso possibile optare per il metodo storico, per cui l'acconto andrebbe versato sulla base di quello che è stato il saldo dovuto. Nulla vieta ovviamente al contribuente di optare per la determinazione dell'imposta da versare con il metodo previsionale. In tal caso l'imposta sarebbe determinata sulla base dei canoni riportati in contratto per l'annualità 2014. Tale scelta, lasciata alla discrezione del contribuente, è volta unicamente ad "anticipare" parte del complessivo esborso da sostenere in occasione del versamento del saldo dell'anno successivo.
?	Ho stipulato un contratto di locazione ad ottobre 2014. Il contratto prevede un canone annuale di 2.400 euro, suddiviso in dodici mensilità da 200 euro ognuna. Abbiamo deciso di optare per la cedolare secca. Il saldo sarà versato applicando l'aliquota del 21% ai canoni percepiti nell'anno (200 x 3). L'acconto dovrà essere calcolato sulla base del canone annuale così come riportato nel contratto di locazione?				
N O	Con riferimento al caso proposto va precisato che è in ogni caso possibile optare per il metodo storico, per cui l'acconto andrebbe versato sulla base di quello che è stato il saldo dovuto. Nulla vieta ovviamente al contribuente di optare per la determinazione dell'imposta da versare con il metodo previsionale. In tal caso l'imposta sarebbe determinata sulla base dei canoni riportati in contratto per l'annualità 2014. Tale scelta, lasciata alla discrezione del contribuente, è volta unicamente ad "anticipare" parte del complessivo esborso da sostenere in occasione del versamento del saldo dell'anno successivo.				
Addizionale regionale e comunale	<p>Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef.</p> <p>Si ricorda che è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2015 nella misura del 30%, determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2014 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2014.</p>				

Il contribuente deceduto
<p>Un contribuente è deceduto il 15 maggio 2015. Qual è il termine per il versamento dell'Irpef relativa all'anno 2014?</p>
<p><i>Ai sensi dell'art. 65 DPR 600/73, "tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi".</i></p>

Pertanto:

- se il decesso è avvenuto nell'anno di riferimento della dichiarazione o entro il 16 febbraio, i versamenti a saldo devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari;
- se il decesso è avvenuto dopo il 16 febbraio, è concessa una proroga di sei mesi nei termini di versamento.

Nel caso di specie, quindi, essendo il contribuente deceduto il 15 maggio 2015, il termine previsto per i versamenti delle imposte relative all'anno 2014 è il 16 dicembre (ovvero 16 giugno + 6 mesi)

Nelle istruzioni non si accenna alla possibilità di poter versare entro il 16 gennaio con maggiorazione dello 0,40%

La maggiorazione dimenticata

Un contribuente ha versato le imposte il 16 luglio, dimenticando però di applicare la maggiorazione prevista dello 0,40%.

A quali sanzioni va incontro?

Il contribuente, se si accorge dell'errore prima che siano notificata una comunicazione di irregolarità potrà ricorrere al ravvedimento operoso.




Se, invece, non si dovesse accorgere dell'errore, merita di essere rilevato come l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n.27/E del 2013 ha chiarito che il versamento senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non al tardivo pagamento.

Quindi, nel caso di specie, la sanzione sarà irrogata soltanto sulla maggiorazione non versata, e non sull'intero importo pagato con un mese di ritardo.

La rateizzazione dei versamenti

Le somme dovute a titolo di saldo e di prima rata di acconto possono essere rateizzate dai contribuenti.

La rateazione del saldo e del primo acconto

	Il saggio di interesse	Sono previsti interessi del 4% annuo, quindi dello 0,33 mensile
	Il numero delle rate	Il numero delle rate può essere diverso, ma, in ogni caso, la rateazione deve concludersi entro novembre (o entro l'11° mese successivo per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare)
	Le scadenze previste	Soggetti titolari di partita iva: entro il 16 di ogni mese successivo Altri contribuenti: entro la fine di ciascun mese

Al fine di determinare il numero massimo di rate e l'ammontare degli interessi applicabili, è necessario individuare il termine di versamento della prima rata.

L'intervenuta proroga incide quindi non solo sulle scadenze di pagamento, ma anche sugli interessi dovuti.

SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA					
SENZA MAGGIORAZIONE					
CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA			CHE BENEFICIA DELLA PROROGA		
(DAL 16.06.15)			(DAL 06.07.15)		
RATA N.	SCADENZA	INTERESSI	RATA N.	SCADENZA	INTERESSI
1	16.06.2015	0	1	06.07.15	0
2	16.07.2015	0,33%	2	16.07.2015	0,11%
3	20.08.2015	0,66%	3	20.08.2015	0,44%
4	16.09.2015	0,99 %	4	16.09.2015	0,77 %
5	16.10.2015	1,32%	5	16.10.2015	1,10%
6	16.11.2015	1,65%	6	16.11.2015	1,43 %
CON MAGGIORAZIONE					
CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA			CHE BENEFICIA DELLA PROROGA		
(DAL 16.07.15)			(DAL 20.08.15)		
N.	SCADENZA	INTERESSI	N.	SCADENZA	INTERESSI
1	16.07.2015	0	1	20.08.2015	0
2	20.08.2015	0,33%	2	16.09.2015	0,29%
3	16.09.2015	0,66%	3	16.10.2015	0,62%
4	16.10.2015	0,99 %	4	16.11.2015	0,95 %
5	16.11.2015	1,32%			

SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA					
CON MAGGIORAZIONE					
CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA			CHE BENEFICIA DELLA PROROGA		
(DAL 16.06.15)			(DAL 06.07.15)		
N.	SCADENZA	INTERESSI	N.	SCADENZA	INTERESSI
1	16.06.2015	0	1	06.07.15	0
2	30.06.2015	0,16%	2	31.07.2015	0,27%
3	31.07.2015	0,49%	3	31.08.2015	0,60%
4	31.08.2015	0,82 %	4	30.09.2015	0,93 %
5	30.09.2015	1,15%	5	02.11.2015	1,26%
6	02.11.2015	1,48%	6	30.11.2015	1,59%
7	30.11.2015	1,81%			
CON MAGGIORAZIONE					
CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA			CHE BENEFICIA DELLA PROROGA		
(DAL 16.07.15)			(DAL 20.08.15)		
N.	SCADENZA	INTERESSI	N.	SCADENZA	INTERESSI
1	16.07.2015	0	1	20.08.2015	0
2	31.07.2015	0,16%	2	31.08.2015	0,11%
3	31.08.2015	0,49%	3	30.09.2015	0,44%
4	30.09.2015	0,82 %	4	02.11.2015	0,77 %
5	02.11.2015	1,15%	5	30.11.2015	1,10%
6	30.11.2015	1,48%			

LE RISPOSTE AI QUESITI PIU' FREQUENTI	
Le rate solo per il primo acconto	
Il contribuente vorrebbe versare il saldo Irpef in un'unica soluzione, avendone la disponibilità, ma preferisce versare l'acconto in 4 rate. È possibile rateizzare solo l'acconto?	
Sì, è possibile rateizzare anche soltanto alcune delle imposte dovute.	
Un numero diverso di rate per ciascun versamento	
Il contribuente vorrebbe versare il saldo Irpef in due rate e l'acconto in tre rate. È possibile?	
Sì, è possibile scegliere un numero diverso di rate per ciascun versamento	
La chiusura della partita iva	
Il contribuente ha cessato la sua partita iva in data 5 maggio 2015. Ai fini delle scadenze del piano di versamento rateale occorre tenere in considerazione il fatto che è stato titolare di partita iva nell'anno di riferimento delle imposte (quindi, versare il 16 di ogni mese), oppure si dovrà ritenere che, alla data, dei versamenti, il soggetto non è più titolare di partita iva?	
Come chiarisce la Risoluzione del 13/07/1998 n. 70, il contribuente dovrà versare le rate secondo le scadenze previste per i titolari di partita iva (quindi il 16 del mese) anche se ha cessato l'attività prima della presentazione del modello Unico (o la cesserà nel corso dell'esercizio).	
Il credito in compensazione	
Il contribuente ha maturato un credito Irap pari ad euro 100 e deve provvedere al versamento di euro 300 ai fini Irpef. Volendo ricorrere al versamento rateale il contribuente potrebbe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Rateizzare soltanto l'importo di 200 euro (300-100) in n.4 rate da 50 euro ognuna; - Rateizzare l'importo di 300 euro in 4 rate da 75 euro ognuna e compensare il credito per il versamento della prima rata e, in parte, della seconda rata. 	
Qual è il corretto comportamento?	
Sono ammesse entrambe le procedure. Pertanto, il contribuente potrà: <ul style="list-style-type: none"> - presentare il modello F24 indicando, in un rigo, l'importo della prima rata, e, nell'altro, l'importo del credito compensato; - presentare un modello F24 a 0 con la compensazione e un altro modello con l'ammontare rateizzato del tributo rimasto a debito. 	

Il versamento Iva

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo (sempre che l'importo sia superiore ad euro 10,33).

Tuttavia, qualora si decidesse di presentare la dichiarazione unificata, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per le somme dovute in base al modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il contribuente intende presentare la dichiarazione Iva all'interno del modello Unico	
Il debito Iva risultante dalla dichiarazione è pari a 200 euro e sarà versato in un'unica soluzione	
Quando inizia a versare l'Iva?	Quanto dovrà versare?
16 marzo 2015	200 euro
16 aprile 2015	200 euro + interessi nella misura dello 0,40% = 100,8
16 maggio 2015	200 euro + interessi nella misura dello 0,80% = 201,6
16 giugno 2015	200 euro + interessi nella misura dell'1,2% = 202,4
16 luglio 2015	202,40 euro (dovute il 16.06) maggiorate dello 0,40% = 203,20

È possibile anche il versamento rateale dell'Iva. In questo caso, la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

In ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

	Il contribuente ha presentato la dichiarazione Iva all'interno del modello Unico	Il contribuente ha presentato la dichiarazione Iva autonoma
Potrà versare l'Iva dovuta entro la scadenza prevista per i versamenti derivanti del modello Unico	SI	NO
Potrà versare gli importi in un'unica soluzione entro il 16.03.2015	SI	SI
Potrà ricorrere al versamento rateale	SI	SI

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via)

L'iva di dicembre non può "slittare" ad agosto

La società Alfa liquida l'iva mensilmente. L'iva relativa al mese di dicembre 2014 non è stata versata il 16 gennaio 2015.

In considerazione del fatto che Alfa presenterà la dichiarazione Iva all'interno del modello Unico, è possibile effettuare il versamento entro il 20 agosto con la maggiorazione?

No, la soluzione prospettata è da ritenersi errata, in quanto l'iva doveva essere versata entro il 16 gennaio.

È tuttavia possibile ricorrere al ravvedimento operoso, versando le sanzioni ridotte.

La facoltà di versare il 16 marzo (o entro le scadenze di Unico con le necessarie maggiorazioni) è limitata:

- ai soggetti che liquidano l'imposta trimestralmente;
- ai soggetti che, pur liquidando l'iva mensilmente, devono versare eventuali rettifiche dovute dal calcolo definitivo del pro-rata

Il modello F24

Nell'effettuare i versamenti derivanti dal modello Unico è necessario tenere a mente le disposizioni di cui al Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 in tema di F24 telematico.

Si richiamano pertanto, brevemente, nel prospetto che segue, le regole da seguire.

	Entratel/Fisconline	Home banking	Cartaceo
F24 a zero	SI	NO	NO
F24 con compensazione e saldo finale positivo	SI	SI	NO
F24 con saldo finale superiore a 1.000 euro	SI	SI	NO
F24 titolari partita Iva	SI	SI	NO
F24 contribuenti senza partita Iva, di importo inferiore a 1.000 euro, senza compensazioni	SI	SI	SI

La partita Iva cessata

In data 31.12.2014 il contribuente ha cessato la sua partita Iva ed oggi non svolge attività d'impresa.

Dovendo versare euro 300 a saldo Iva, e non essendo presente alcuna compensazione, sarà necessario ricorrere al modello F24 telematico?

In altre parole, al contribuente in oggetto si applicano le disposizioni previste per i titolari di partita Iva o quelle per i privati?

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n.30/E del 29.09.2006, nel caso di specie il contribuente non è obbligato al versamento telematico del modello F24.

Le operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie comportano il frazionamento del periodo d'imposta. A seguito di un'operazione di fusione, scissione, trasformazione o liquidazione, infatti, si può individuare:


- un periodo d'imposta che va dall'inizio dell'esercizio a quello dell'operazione;
- un periodo d'imposta che decorre dalla data dell'operazione stessa.

Con riferimento ai termini di versamento delle imposte è possibile ricorrere alle regole generali già richiamate.

Merita a tal proposito di essere sottolineata un'importante novità introdotta con l'articolo 17 del D.Lgs. n. 175/2014, (c.d. Decreto semplificazioni).


In virtù delle modifiche normative introdotte, infatti, i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società di persone nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione devono essere effettuati **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione** (e non più entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione).

OPERAZIONI STRAORDINARIE: TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE



ATTENZIONE

Si sottolinea che possono beneficiare della proroga di cui al DPCM del 9 giugno 2015 anche le società di persone che, soggette a studi di settore, hanno posto in essere operazioni straordinarie prima del 13.12.2014.



	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI
LA FUSIONE SOCIETARIA	<p><u>Deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione.</u></p> <p>La dichiarazione deve essere presentata <u>entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.</u></p> <p>È inoltre necessario sottolineare che se la fusione ha effetto prima della scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap, la società incorporante o risultante dalla fusione dovrà altresì presentare la dichiarazione della società fusa o incorporata relativa all'anno precedente.</p>	<p><u>Gli obblighi di versamento, compresi gli acconti, della società incorporata gravano su quest'ultima se scadenti prima della data di efficacia della fusione.</u></p> <p>A decorrere da questo termine, tutti i versamenti dovranno essere effettuati dalla società incorporante.</p> <p>Le società di persone effettuano il versamento dell'Irap entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della dichiarazione.</p>
LA SCISSIONE	<p><u>Scissione parziale:</u></p> <p>→ la società scissa continua ad essere tenuta agli adempimenti tributari di sua competenza</p> <p><u>Scissione totale:</u></p> <p>→ gli adempimenti sono</p>	<p><u>Scissione parziale:</u></p> <p>→ Tutti gli obblighi di versamento, compreso il versamento degli acconti, rimangono a carico della società che si è scissa.</p> <p>→ Scissione totale:</p>

	<p>trasferiti in capo alle società beneficiarie designate nell'atto di scissione. Queste ultime saranno quindi tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap relative alla frazione del periodo che precede la scissione.</p>	<p>Gli obblighi di versamento (acconti compresi) gravano:</p> <ul style="list-style-type: none"> → sulla società che si estingue se devono essere adempiuti prima della data di efficacia della scissione; → sulle società beneficiarie se devono essere adempiuti dopo la data di efficacia della scissione (in base alla quota di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse). <p>I versamenti devono essere effettuati nei termini ordinari, eccezion fatta per le società di persone, che sono chiamate al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto per la presentazione della dichiarazione.</p>
<p>LA LIQUIDAZIONE</p>	<p>Il liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di liquidazione <u>entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.</u></p> <p>Lo stesso liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al <u>risultato finale delle operazioni di liquidazione</u> entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto.</p> <p><u>Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta</u> devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo; • le dichiarazioni relative ad ogni successivo periodo d'imposta. <p>Per i soggetti Ires, se la liquidazione si protrae non oltre il quinto esercizio, i redditi degli esercizi intermedi sono determinati in via provvisoria, con conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione.</p> <p>Per le società di persone e imprese individuali, se la liquidazione non supera i 3 esercizi, per ogni esercizio</p>	<p><u>Il liquidatore, nel periodo iniziale della procedura di liquidazione, non è tenuto al versamento degli acconti</u> delle imposte sui redditi, salvo nel caso di esercizio provvisorio.</p> <p>Se la liquidazione si protrae per più esercizi i versamenti devono essere invece effettuati alle ordinarie scadenze previste.</p>

	<p>intermedio l'Irpef è calcolata in via provvisoria.</p>	
<p>LA TRASFORMAZIONE</p>	<p>→ TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI SOCIETA' (società di persone/ capitali)</p> <p>La trasformazione non determina l'interruzione del periodo d'imposta e sarà necessario presentare un'unica dichiarazione dei redditi nei termini ordinari</p> <p>→ TRASFORMAZIONE di una società non soggetta ad Ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa.</p> <p>Deve essere presentata la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data</p>	<p>→ TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI SOCIETA' (società di persone/ capitali)</p> <p>L'operazione non impatta sulle modalità di calcolo delle imposte e degli acconti: la trasformazione infatti non determina l'interruzione del periodo d'imposta e sarà necessario presentare un'unica dichiarazione dei redditi nei termini ordinari</p> <p>→ TRASFORMAZIONE da società di persone a società di capitali</p> <p>La società non versa l'acconto Ires (perché è il suo primo esercizio) anche se la trasformazione avviene prima dei termini per il versamento dell'acconto.</p> <p>I soci della società di persone possono versare l'acconto Irpef con il metodo previsionale</p> <p>La società di persone dovrà versare l'Irap risultante dalla dichiarazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</p> <p>La società risultante dalla trasformazione verserà acconto e saldo Irap relativo al restante periodo entro le scadenze ordinarie.</p> <p>→ TRASFORMAZIONE da società di capitali in società di persone</p> <p>La società trasformanda dovrà versare l'acconto Ires solo se la trasformazione avviene dopo il termine previsto per il versamento</p> <p>I soci della società di persone potranno versare gli acconti secondo il metodo storico, senza tener conto degli utili del soggetto Ires (ma potranno altresì optare per il metodo previsionale)</p> <p>L'Irap, acconto e saldo, dovrà essere versata alle scadenze ordinarie.</p>

Le compensazioni

Gli importi a credito che emergono dalla dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (c.d. “**compensazione orizzontale**”). In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’ eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta (c.d. “**compensazione verticale**”). In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

CREDITO IVA	
INFERIORE A 5.000 EURO	Nessun vincolo nell’utilizzo del credito
COMPRESO TRA 5.000 E 15.000 EURO	L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.
SUPERIORE A 15.000 EURO	Il comma 7 dell’art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

CREDITO IMPOSTE SUI REDDITI	
INFERIORE A 15.000 EURO	Nessun vincolo nell’utilizzo del credito
SUPERIORE A 15.000	I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

L'UTILIZZO DEL CREDITO

Il contribuente, in considerazione delle spese sostenute per la ristrutturazione della sua abitazione potrà beneficiare di un credito Irpef.

A decorrere da quale data sarà possibile utilizzare questo credito?

I crediti che risultano dal modello Unico possono essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta di riferimento.

Tuttavia sarà necessario individuare prima quale sia, esattamente, il credito maturato. Per tale motivo, solo una volta raccolta la documentazione relativa al 2014 e calcolato il credito sarà possibile procedere alla compensazione.

Ai sensi dell'articolo 31 del DI 78/2010 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Debiti scaduti di ammontare superiore a **1.500 euro**, **iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori



La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti

In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Si ricorda, tuttavia, che la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

Il ravvedimento

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015, l'istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di importanti modifiche.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LE NOVITA'

Dal 1° gennaio 2015

- È possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche dopo lo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione dell'esercizio nel corso del quale è stata commessa la violazione (solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate);
- È possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

	<p><u>Non è più possibile ricorrere al ravvedimento soltanto nel caso in cui sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione in via informatica o controllo formale:</u></p> <p>→ <u>In caso di dichiarazione integrativa con contestuale ravvedimento, si allungano i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento.</u></p>
Dal 1° gennaio 2016	<p>→ <u>spariscono gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio e dell'adesione ai PVC.</u></p>

LE NUOVE FORME DI RAVVEDIMENTO

SPRINT

- riduzione della sanzione a 1/10, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo
- ritardi non superiori a **14 giorni** dalla commissione della violazione

BREVE

- riduzione della sanzione a 1/10,
- ritardi fino a **30 giorni** dalla commissione della violazione

INTERMEDIO

- riduzione della sanzione a **1/9**,
- ritardi **entro i 90 giorni** dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione

LUNGO

- riduzione della sanzione a 1/8,
- violazione sanata **entro il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, o entro **un anno dall'omissione** in assenza di dichiarazione

ULTRANNUALE - SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- con riduzione della sanzione a **1/7**,
- violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa o entro **2 anni** dalla violazione in assenza di dichiarazione

LUNGHISSIMO - SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
<ul style="list-style-type: none"> - con riduzione della sanzione a 1/6 - violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa oltre 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione
POST PVC - SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
<ul style="list-style-type: none"> - con riduzione della sanzione a 1/5 - Dopo l'avvenuta notifica di un PVC

RAVVEDIMENTO IMPOSTE DI UNICO: I CHIARIMENTI DI DOTTRINA E PRASSI
<p>Oggi è possibile ricorrere al <u>ravvedimento operoso in relazione a tutti i periodi ancora accertabili</u>, eccezion fatta per i casi in cui sia stato notificato un atto di liquidazione/accertamento.</p> <p>Tale innovazione riguarda però <u>soltanto i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate</u>, mentre per gli altri tributi non possono essere individuate modifiche significative, se non una rimodulazione delle sanzioni previste.</p> <p>Con la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 è stato chiarito che, <u>tra i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, rientrano anche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</u> - <u>le addizionali regionale e comunale all'IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.</u>
<p>Con specifico riferimento al ravvedimento intermedio (sanzione ridotta ad 1/9 in caso di versamento entro i 90 giorni) l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 ha chiarito che il termine di 90 giorni deve essere computato a decorrere da momenti diversi, a seconda di quella che è la violazione che è stata posta in essere.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>per gli omessi versamenti, è possibile beneficiare della riduzione della sanzione ad 1/9 nel caso di regolarizzazione entro il termine di 90 giorni dall'omesso versamento</u> - <u>per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, è possibile beneficiare della nuova riduzione della sanzione ad 1/9 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.</u> <p>Rientrano in tale ambito di applicazione tutte le violazioni relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto: si pensi, a tal proposito, alla violazione di omessa separata indicazione, nel modello UNICO, delle spese e altri componenti negativi riferiti ad operazioni con Stati "black list", per la quale è prevista la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000. Ebbene, in relazione a tale fattispecie, è possibile versare 1/9 della sanzione prevista se la regolarizzazione avviene entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>per le altre violazioni è prevista la necessità di regolarizzazione entro 90 giorni dalla commissione della violazione.</u>
<p>Non è possibile ricorrere al nuovo ravvedimento operoso solo nel caso in cui al contribuente sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento.</p>

La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 2015 ha chiarito che la preclusione opera esclusivamente con riferimento alle violazioni effettivamente contestate nei suddetti atti.

Per tale motivo, i contribuenti, anche dopo la notifica di atti di liquidazione/accertamento possono comunque ravvedersi in merito alle altre violazioni non contestate.

Con specifico riferimento ai controlli di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/73 si ricorda che, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate:

- invita il contribuente ad esibire la documentazione;
- successivamente, se i documenti prodotti non sono ritenuti sufficienti, viene emesso il c.d. “avviso bonario”.

Assonime, con la circolare n. 15 dell’11 maggio 2015 ha ritenuto che la richiesta di documentazione non precluda il ravvedimento.

A sostegno di questa tesi Assonime ricorda che, sempre nella Circolare n.6/E, l’Agenzia delle Entrate ha parlato di “comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale” come cause ostative al ravvedimento.

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n.6/E del 2015, qualora si voglia ricorrere al ravvedimento operoso, devono essere distintamente regolarizzate le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle consequenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

IL RAVVEDIMENTO DELLE IMPOSTE DI UNICO

Termine versamento	Sanzione
Ritardo non superiori a 14 giorni	0,2% x gg.ritardo
Ritardo fino a 30 giorni	3%
Ravvedimento entro i 90 giorni dall’omesso versamento	3,33%
Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa	3,75%
Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa	4,29%
Ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa	5%
Ravvedimento dopo l’avvenuta notifica di un PVC	6%

L’OMESSA DICHIARAZIONE

Un contribuente non ha presentato il modello Unico14. In virtù delle novità introdotte in tema di ravvedimento operoso, è possibile presentare oggi, 29 giugno 2015, la dichiarazione?

No, non è possibile sanare con ravvedimento la violazione relativa all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Al fine di poter beneficiare delle sanzioni ridotte la dichiarazione deve essere comunque presentata entro il termine di 90 giorni successivi al termine ordinario.